

Relazione al disegno di legge “Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi), della legge sui contratti e sui beni provinciali e della legge sul personale della Provincia”

Questo disegno di legge, che introduce alcune puntuali modifiche alle leggi provinciali sulle nomine e designazioni della Provincia in enti pubblici, alla legge sui contratti e sui beni provinciali e alla legge sul personale della Provincia, introduce alcuni limiti ai criteri per la nomina, da parte della provincia, di amministratori in enti e società. Si intende così rispondere positivamente ad una sollecitazione che proviene con sempre maggior insistenza da parte della “società civile” affinché si ponga qualche limite agli incarichi e relativi compensi affidati a chi ha svolto plurimi mandati elettivi o percepisce per tali mandati svolti un vitalizio. Tale prassi, purtroppo, ha visto numerosi esempi talvolta anche a prescindere da specifiche competenze ed ha sollevato giuste rimozioni da parte dell’opinione pubblica.

Pertanto analoghe norme sono già state adottate dal Consiglio regionale per quanto riguarda le medesime problematiche e dalla vicina Provincia di Bolzano. Si tratta, dunque, di estendere anche alla Provincia di Trento quanto già abbiamo stabilito per la Regione, analogamente a quanto ha già fatto il Consiglio provinciale di Bolzano. La proposta, infine introduce limitazioni al limite dei compensi attribuibili a dipendenti provinciali nominati dalla Provincia in enti pubblici.

In particolare l’art. 1, al fine di contenere quanto più possibile la prassi di nominare ex consiglieri, ex deputati o ex senatori quali amministratori di società pubbliche, alla fine del proprio mandato elettivo, prevede che chi abbia ricoperto per quindici anni complessivi uno o più di tali mandati, non possa essere nominato in enti e società da parte della provincia nei cinque anni successivi all’ultimo mandato. Inoltre prevede che in caso di nomina di persone che percepiscono un vitalizio per aver ricoperto incarichi elettivi non possa percepire, per tali incarichi, alcun compenso.

L’art. 2 – che modifica la legge sui contratti, vieta che siano attribuiti incarichi di consulenza a coloro che percepiscono un vitalizio avendo ricoperto la carica di consigliere provinciale, regionale, parlamentare nazionale o europeo. Si ritiene, in questo modo, di non incentivare aspettative di “premi” di natura politica per chi ha svolto plurimi mandati elettivi, perpetuando tipiche consuetudini da “casta” politica.

Infine l’art. 3 – che modifica la legge sul personale della Provincia - tende a disincentivare una prassi che si sta sempre più consolidando, di nominare funzionari pubblici, spesso alti dirigenti, sia in attività di servizio, sia appena collocati in quiescenza, nei consigli di amministrazioni di enti e società. Si tratta di una abitudine difficilmente condivisibile sia perché in questo modo si finisce per retribuire eccessivamente pochi dirigenti pubblici, nella illusione che la stessa persona possa svolgere bene, oltre al ruolo di dirigente della Provincia, anche quello di amministratore di società pubbliche collegate.

Cons. Roberto Bombarda

Trento, 23 novembre 2009